

APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09/07/1997, D.M. 164/99, Legge n. 102 del 3 Agosto 2009 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto - legge 1 Luglio 2009, n. 78, Legge di Stabilità 147/2013 art. 1 comma 574

A complemento di quanto previsto in atti, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento dell'attività di apposizione del visto di conformità nonché asseverazioni, prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09/07/1997.

La presente garanzia è operante subordinatamente al possesso da parte dell'Assicurato dott. _____ dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata la presente Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad € 3.000.000; massimale che costituisce copertura assicurativa autonoma per l'esercizio dell'attività sopra individuata.

L'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto che il massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità e delle asseverazioni rilasciati.

Ad ogni scadenza annuale del contratto, la Società si riserva la facoltà, su richiesta dell'Assicurato ed a condizioni da determinarsi, di adeguare il massimale di polizza come da indicazioni dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dall' Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che regolano il contratto.

In caso di cessazione della polizza l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che regolano il contratto.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, il massimale ivi previsto rappresenta anche il limite di esposizione della Società per sinistro ed anno assicurativo successivo alla cessazione del contratto.

Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del danno se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Compagnia recupererà la franchigia e/o lo scoperto previsti in polizza direttamente dall'Assicurato.

Fermo il resto